



ALSIA AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

VERBALE N. 12 del 14.09.2022

Oggetto: Fondo per l'incentivazione del personale non dirigente del CRMA (CCNL Chimico - Farmaceutico) anno 2020 - Quantificazione ed impegno di spesa del fabbisogno complessivo 2020

L'anno 2022 il giorno 14 settembre alle ore 16,00 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, avendo ricevuto bozza della delibera in oggetto, prosegue il lavoro del Revisore Unico Dott. Laviero Laurita.

Affianca l'organo di revisione, la dott.ssa Rosanna Caragiulo

Viste

- Le Leggi Regionali n. 38/1996 e ss.mm.ii., n. 21/1998, n. 61/2000, n. 29/2001, n. 11/2006, n.9/2015 e ri, 5/2016 vigenti pro tempore, e l'intervenuta LR n. 41 del 22.12.2020;
- La LR n. 19 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia 2022/2024;

Visto il D.Lgs., n.118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

Vista la bozza di delibera ed i relativi allegati ricevuti con mail del 14.09.2022 avente ad oggetto: "Fondo per l'incentivazione del personale non dirigente del CRMA (CCNL Chimico farmaceutico) anno 2020 - Quantificazione ed impegno di spesa del fabbisogno complessivo".

Visti

- L'art. 27 comma 5 della legge regionale n.17 del 4 agosto 2011, con il quale è stato disposto il trasferimento delle risorse strumentali della Metapontum Agrobios S.r.l. a titolo gratuito ed il contestuale trasferimento del personale all'Arpab ed all'Alsia "con contratto di diritto privato nell'ambito del contratto collettivo di lavoro attualmente in godimento senza la costituzione di un rapporto di pubblico impiego."
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1868 del 28/12/2012 che ha autorizzato la cessione all'ALSIA del ramo di azienda del Dipartimento ricerca della Metapontum Agrobios S.r.l. in liquidazione, in applicazione dell'art. 27 della L.R. n.17/2011, cessione attuata con atto del Notaio Vito Pace stipulato in data 31.12.2012 (repertorio n. 11355 / Raccolta n. 5794);

PREMESSO CHE

- A tutto il personale dell'Alsia - prescindendo dal CCNL applicato - si applicano le disposizioni
 - Del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione: "1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");

- Del D.Lgs. 150/2009 - Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (art. 2 - Oggetto e finalità: "1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale");
- In attuazione di quanto previsto dall'art. 13 della LR 9/2015, a far data dal 1° ottobre 2015 fino al 31.12.2020 il personale dell'ALSIA con CCNL Regione ed AALL è passato nel ruolo unico della Regione Basilicata ed è stato, assegnato funzionalmente all'Agenzia;
- Pertanto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 13 della LR 9/2015 e dell'art. 27 della L.R. n.17/2011, per tutto l'anno 2020 ad oggi all'interno dell'Ente ha operato personale non dirigente così inquadrato
 - dipendenti del ruolo unico della Regione Basilicata assegnati funzionalmente all'Alsia - a tempo indeterminato - cui si applica il CCNL Funzioni Locali;
 - n. 17 unità a tempo indeterminato a cui si applica il CCNL dell'Industria Chimica e Farmaceutica;
- Il menzionato atto di cessione di ramo d'azienda ha disciplinato modalità e condizioni della cessione stessa e che, con riguardo ai rapporti di lavoro con il personale dipendente ceduto, all'art. 10 ha statuito che il trasferimento avvenisse "in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2112 del codice civile ed all'art. 27 della LR 17/2011", il quale stabilisce che il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed *il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, garantendo una tutela del lavoratore piena ed efficace con riguardo ai diritti previsti e disciplinati dal contratto individuale*;
- Tale tutela è altresì riconosciuta da consolidata giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia, che, richiamando in particolare la direttiva comunitaria 14 febbraio 1977 n. 77/187 sancisce il principio del trasferimento automatico al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente dai contratti di lavoro esistenti alla data del trasferimento dell'impresa, regola (...) imperativa cui non è consentito derogare in senso sfavorevole ai lavoratori (Cass. civile, Sezione L, 23.05.2017, n. 12919);
- La disciplina delle premialità legate alla produttività delle singole unità lavorative, trova disciplina nel "premio di partecipazione" previsto dall'art. 26 del vigente CCNL, e nel Ciclo della Performance aziendale (D.Lgs. 150/2009);
- Con Delibera Commissariale n. 112/2014 è stato recepito il verbale di accordo fra Alsia ed OOSS del CRMA, approvando la proposta del Dirigente del CRMA dott. Cellini (prot. Alsia n. 851 del 3.02.2014) di dimensionamento delle risorse da destinare al "premio di partecipazione" in € 34.000,00 secondo criteri in essa descritti;
- L'Alsia, nel gestire il personale in forze alle condizioni previste dalla LR 17/2011 e dalla LR 9/2015, in quanto Pubblica Amministrazione è comunque tenuta all'osservanza di tutte le norme di contenimento della spesa, nonché alla costituzione annuale di apposito Fondo finalizzato alla valorizzazione del merito ed alla erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative (art. 3 D.Lgs. 150/2009);
- Entrambi i CCNL applicati al personale in forze all'Alsia, con analoga disciplina, prevedono che al personale dipendente sia riconosciuta una premialità accessoria legata al raggiungimento di obiettivi ed indicatori di risultato predefiniti;
- Per assicurare tale premialità occorre preliminarmente individuare le risorse in bilancio e quindi procedere alla quantificazione del Fondo, rigorosamente disciplinata dai CCNL del comparto Funzioni Locali (art. 67 CCNL FFLL del 20.05.2018), ma non oggetto di disciplina alcuna da parte del CCNL Industria Chimica;
- In mancanza di indirizzi per la fattispecie concreta, nella gestione operativa del personale con CCNL Chimico, l'Agenzia - in quanto Pubblica Amministrazione - ha adottato una linea di comportamento tale da garantire innanzitutto la coerenza del proprio operato con i principi generali di legalità, trasparenza e di contenimento della spesa, per poi assicurare - dove possibile - l'applicazione del CCNL del comparto Chimico, conservato dai lavoratori in ossequio alla LR 17/2011 ed all'atto di cessione di ramo d'azienda;
- Nel corso della contrattazione di secondo livello tra Direzione Aziendale e le OOSS del settore industria chimico-farmaceutica, avvenuta in data 13 gennaio 2020, le parti hanno

concordato di rinnovare l'accordo del 2 dicembre 2016, sottoscrivendo un nuovo accordo triennale 2019-2021 che prevede:

- o di applicare le medesime modalità di valutazione della performance al personale con CCNL Funzioni Locali assegnato funzionalmente all'Agenzia, ed al personale con CCNL chimico, con condizioni omogenee di valutazione;
- o in ossequio al principio generale di non disparità di trattamento dei dipendenti, l'impegno a determinare l'ammontare del Fondo per la incentivazione del personale in misura pari a quello destinato alla produttività del personale dell'Alsia con CCNL Funzioni Locali, (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2019), calcolato secondo la tabella di equiparazione di cui alla Delibera n. 37/2018, determinato "a posteriori", secondo la contrattazione decentrata effettuata per il personale del comparto FFL ed alle condizioni espresse nel Verbale della riunione di delegazione trattante del 13.01.2020;
- La produttività da erogare secondo il sistema di valutazione adottato dall'Agenzia ed esteso per CCDI al personale del CRMA – riguarda quella parte di retribuzione prevista dall'art. 26 al 4° capoverso del CCNL Chimico, vertendosi in materia di "un premio [ndr: nella specifica terminologia di questo contratto qualificato come 'premio di partecipazione'] collegato ad obiettivi e programmi concordati di produttività e di andamento economico";
- Con la su menzionata Delibera n. 37 del 20 marzo 2018 è stata approvata la tabella di equiparazione delle categorie di inquadramento contrattuale dei due CCNL applicati al personale dell'Agenzia (CCNL Chimico – Farmaceutico e CCNL Regioni ed AALL), al solo fine di quantificare le risorse da mettere a disposizione per incentivare la produttività del personale del CRMA, così definita:

Art .3 CCNL 31.03.1999 Regioni ed AA LL, modificato dall'art. 12 del CCNL FFL	CCNL 2016/2018 Chimici, Art. 4
CATEGORIA D	CATEGORIA A e B
CATEGORIA C	CATEGORIA C

- In ragione della esposta linea di condotta adottata dall'Agenzia, il Fondo per la incentivazione del personale del CRMA risulta composto da una parte fissata con DCS n. 112/2014 pari ad € 34.000,00, (tale importo non supera la somma stanziata nell'anno 2016, come prescritto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017) ed una parte – eventualmente – eterofinanziata, determinata di anno in anno per integrare il Fondo, fino a raggiungere – ove possibile – l'allineamento con il salario accessorio potenzialmente erogabile ai dipendenti con CCNL FFL.;
- Per quanto riguarda il dimensionamento originario delle risorse operato con la DCS n. 112/2014:
 - o nelle annualità 2012, 2013, 2014 sono rimaste fissate nell'importo di € 34.000,00, a fronte di un organico parimenti immutato, secondo le previsioni dell'art. 9 comma 2 bis del DL78/2010;
 - o nelle annualità 2015 e 2016, , in applicazione dei criteri di riduzione stabiliti con la Circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito della cessazione di una unità sono state rideterminate in € 31.960,00;
 - o nelle annualità 2017, 2018 e 2019, non essendosi verificate ulteriori cessazioni, sono risultate pari ad € 31.960,00, in applicazione dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

CONSIDERATO CHE

- Con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo integrativo al CCDI 2020 della Regione Basilicata, sottoscritto il 12.11.2020 sono stati fissati gli importi destinati alla produttività collettiva 2020 del personale non dirigente con CCNL FFL, distinti per categoria contrattuale di appartenenza, alla quale fare riferimento per il dimensionamento della produttività del personale con CCNL Chimico per la medesima annualità;

- Pertanto il fabbisogno complessivamente necessario - dimensionato a valle delle valutazioni della performance del personale del CRMA - per la erogazione della premialità 2020 risulta essere quantificato in complessivi € 47.259,00;
- Pertanto sono necessarie ulteriori risorse eterofinanziate pari ad € 15.299,00 per poter erogare al personale del CRMA una produttività collettiva pari a quella prevista per il personale con CCNL FFL;
- Il dirigente del CRMA ha predisposto una relazione nella quale precisa sia le risorse eterofinanziate ("Progetto Valagro") necessarie per la quantificazione del Fondo, disponibili sul capitolo di Bilancio n. 00735, sia che le attività del progetto Valagro sono parte dell'Obiettivo di Performance economico-finanziario del Piano della Performance 2020;
- l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
- la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;
- l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore;
- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2022 - 2024 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore dei Conti

Condiviso il percorso amministrativo seguito dall'Agenzia nella costituzione e gestione del Fondo per l'incentivazione del personale con CCNL Industria Chimica e verificata la conformità alle vigenti disposizioni di legge,

Esprime

parere favorevole alla proposta di delibera in esame

La seduta termina alle ore 18,00

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita

